

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1119}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta
sul valore aggiunto

Presentato il 12 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel bilancio dello Stato per l'anno 1984 la previsione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto presuppone un ingente recupero di evasioni o comunque la eliminazione di forme di elusione dell'imposta.

Occorre quindi provvedere con urgenza, e con decorrenza dal 1° gennaio 1984, a introdurre più rigorose normative in alcuni settori nei quali tali fenomeni ricorrono, assumendo talvolta forme di abusi di notevole gravità, e introdurre più coerenti possibilità di controllo.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione tende, in taluni settori (disciplina degli acquisti senza pagamento della imposta da parte di esportatori; disciplina dell'opzione nell'ambito del regime speciale per gli agricoltori) a individuare strumenti che meglio consentano alle norme di produrre gli effetti voluti ma eliminando i pericoli di elusione e contenendo nel contempo le difficoltà di gestione e di controllo da parte della Amministrazione.

Si tratta in sostanza di modifiche che si caratterizzano sotto il profilo della cor-

N.B. - Il disegno di legge è stato presentato al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione il 29 dicembre 1983 ed è stato trasferito, con lettera in data 12 gennaio 1984, alla Camera dei Deputati.

rettezza del funzionamento della disciplina sostanziale; tali modifiche, contestualmente, producono altresì un effetto di contrasto rispetto a comportamenti elusivi dei contribuenti poco scrupolosi.

In tale ottica, le disposizioni dei primi quattro articoli del decreto in rassegna integrano, sotto il profilo procedimentale, l'istituto degli acquisti e importazioni senza pagamento della imposta previsto dall'articolo 8, primo comma, lettera c) e nel secondo comma dello stesso articolo, conservando la sostanza del regime previsto a favore dei soggetti che effettuano cessioni all'esportazione ma introducendo innovazioni che costituiscono una remora (non ulteriormente procrastinabile) agli abusi.

La condizione posta dalla nuova normativa, che richiede un minimo del 10 per cento di cessioni all'esportazione sul complessivo volume d'affari, circoscrivendo l'ambito dei soggetti beneficiari con positivi effetti ai fini di un più efficace controllo, consente per contro di conservare l'utilizzazione del regime da parte di operatori che realizzano, con carattere di abitudine, consistenti rapporti con l'estero.

Importanza particolare assumono soprattutto, ai fini di un più incisivo controllo, le nuove procedure, di carattere condizionante per il godimento del beneficio, da porre in essere sia nei rapporti tra l'operatore economico e l'ufficio sia nei rapporti tra i soggetti interessati all'operazione agevolata. Esse tuttavia non si presentano di particolare aggravio per gli esportatori, né costituiscono ostacolo alle procedure di esportazione.

In ordine alle dette formalità, disposte come già rilevato quali condizioni per potersi avvalere del beneficio e non quali meri obblighi formali, presenta carattere innovativo l'obbligo di evidenziare mensilmente, mediante apposite annotazioni nei registri IVA, la periodica utilizzazione del *plafond* e la conseguente ulteriore disponibilità dello stesso nonché la periodica partecipazione (semestrale) di tali dati all'ufficio e, a consuntivo, la presentazione degli elenchi relativi ai soggetti tra i qua-

li sono intervenute le operazioni senza pagamento della imposta. Tale sistema procedimentale, che ha inizio con la dichiarazione all'ufficio di avvalersi del *plafond* e termina con la trasmissione di un prospetto e di elenchi che evidenziano la utilizzazione del medesimo *plafond* a livello oggettivo e soggettivo, è proiettato verso riscontri essenzialmente automatizzati.

Sono previste sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alla suddetta procedura con conseguenti limitazioni al diritto di avvalersi dell'istituto degli acquisti e importazioni senza pagamento di imposta in presenza di violazioni definitivamente accertate. Sanzioni anche di natura penale sono disposte per l'ipotesi di attestazione falsa resa sia nei confronti di fornitori nazionali sia in dogana per le importazioni in ordine alle condizioni previste per fruire del beneficio.

Apposite norme di carattere transitorio disciplinano la particolare procedura prevista per gli operatori che hanno optato, con vincolo triennale, per il sistema di applicazione del beneficio mediante riferimento alle cessioni all'esportazione nei dodici mesi precedenti anziché nell'anno solare precedente; specifiche disposizioni realizzano il coordinamento con le disposizioni contenute nella vigente disciplina dell'IVA, ivi comprese quelle relative alle operazioni assimilate di cui agli articoli 8-bis e 9 mentre altre dispongono sul passaggio alla nuova disciplina, differendo fino al 5 marzo 1984 l'adempimento degli obblighi di presentazione, utilizzando appositi modelli, della dichiarazione all'ufficio relativa allo *status* di esportatore, nonché quello relativo alla dichiarazione che deve precedere la operazione di acquisto o di importazione.

Di particolare rilievo si presenta, infine, la disposizione recata dall'articolo 6 concernente il regime speciale IVA per i produttori agricoli, i quali a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, avevano subito per l'anno 1983 una innovazione sostanzialmente con carattere retroattivo (in quanto si faceva

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riferimento al regime scelto per gli anni 1981 e 1982), mentre per altro verso si rendeva loro possibile fruire, per il medesimo anno 1983, delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per intervenuta scadenza, alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, del termine previsto per l'opzione relativa all'applicazione dell'imposta nel modo normale. L'esigenza di ovviare all'inconveniente è stata prospettata anche in sede parlamentare in occasione di recenti dibattiti.

Al riguardo, con il provvedimento in rassegna, si è dettata una disciplina temporanea per l'anno 1983 che consente ai produttori agricoli di optare per la detrazione nel modo normale in sede di presentazione della prossima dichiarazione annuale. Vengono conseguentemente soppresse le disposizioni dei commi quarto e quinto del decreto n. 633 del 1972 come risultanti dalle innovazioni introdotte dal decreto n. 53 del 1983. Rimane però esclusa anche per l'anno 1983 la facoltà di opzione per i soggetti che esercitano la attività di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato. Si tratta di una esclusione dovuta a ragioni di cautela fiscale per la quale non vi sono motivi per una valutazione diversa da quella tenuta presente in sede di approvazione della legge n. 53 del 1983.

La disciplina sopra illustrata consente ancora, ma solo per l'anno 1983, l'esercizio dell'opzione per la detrazione nel modo normale.

Infatti i gravi e notori abusi cui lo esercizio della opzione per la detrazione nel modo normale, nell'ambito speciale previsto per il settore agricolo, ha dato luogo, hanno suggerito di eliminare tale facoltà per tutti gli operatori del settore stesso. Per costoro, nella buona sostanza, è stato previsto un regime speciale tipizzato in ragione delle peculiari caratteristiche della impresa agricola; qualora essi

non vogliano avvalersi di tale regime ben possono optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. Rispetto a queste linee la opzione per la detrazione nel modo normale (che possono oggi esercitare i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale), costituisce una anomalia che si rivela contraddittoria rispetto alle finalità stesse che l'istituto intendeva perseguire. Infatti, come è da tutti riconosciuto — e in particolare, nel loro senso di responsabilità, dalle stesse organizzazioni delle categorie interessate — la disciplina della opzione annuale posticipata nell'ambito della speciale disciplina IVA prevista per il settore agricolo, quale era disciplinata dall'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha dato luogo a diffuse e gravissime forme di manipolazione, di abusi e di frode a danno dello Stato con indebiti rimborsi di imposta per cifre elevatissime e ciò soprattutto nel settore del bestiame con l'espedito di passaggi fittizi, spesso a catena, tra soggetti reali o di comodo che — di volta in volta — optavano per l'uno o per l'altro sistema.

Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, aveva tentato di porre un rimedio a tale situazione. Da un lato però tale provvedimento, come si è detto, ha determinato per il 1983 una sorta di disciplina retroattiva (alla quale ora si pone rimedio, consentendo che l'opzione a consuntivo, nell'ambito della speciale disciplina prevista per il settore agricolo, operi ancora per tale anno) e dall'altro non si è rivelato idoneo a raggiungere lo scopo in quanto le possibilità di deviazioni e di frodi sono insite nel sistema stesso dell'opzione a consuntivo esercitabile nell'ambito della disciplina speciale.

La nuova normativa proposta riconduce ora nel giusto alveo il settore, eliminando, a partire dal 1984, per i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale, la facoltà di adottare sistemi di detrazione diversi da quello forfettario.

Rimane invece comunque salva la opzione per l'applicazione della disciplina ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972 il quale prevede una opzione che deve essere esercitata preventivamente (cioè entro il 31 gennaio dell'anno per il quale essa ha effetto) e che è vincolante anche per i due anni solari successivi.

Con l'articolo 7 infine vengono eliminati gli effetti di cumulo estremamente distorsivi conseguenti alla indiscriminata soppressione, introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1983, n. 53, della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto n. 633, precisandosi in via interpretativa, che la detta soppressione ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.

La necessità e l'urgenza di adottare le sopra illustrate disposizioni derivano dalla duplice esigenza (non differibile) che le stesse esplicino effetto in occasione della imminente dichiarazione per l'anno 1983 e in relazione alle procedure da attivare dagli esportatori a partire dal prossimo 1° gennaio 1984.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio;

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, è restituito dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di luglio e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.

ARTICOLO 2.

1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltreché con le sanzioni previste nel terzo comma dell'articolo 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 5.000.000.

ARTICOLO 3.

1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera *a)* dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, lettere *b)* e *c)*, e del prospetto previsto nel terzo comma dello stesso articolo devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 31 gennaio 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984; fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo 1 ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c)*.

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

ARTICOLO 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all'articolo 68, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ARTICOLO 5.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

ARTICOLO 6.

1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma.

3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto.

4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.